

**ALLEGATO "C" AL N. 9968 DI RACCOLTA
STATUTO**

ART. 1

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di Fondazioni, è costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE S. PIO X° - PADOVA Ente del Terzo Settore"** con sede in Padova (PD), via Colonnello De Cristoforis n. 8.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e viene attuata con delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti.

La Fondazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

La Fondazione ha durata indeterminata.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avanzi di gestione, capitale o riserve né direttamente né indirettamente.

ART. 2

**UTILIZZO DELL'ACRONIMO "ETS" O DELL'INDICAZIONE DI
"ENTE DEL TERZO SETTORE"**

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione della Fondazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.

La Fondazione, da quel momento, utilizzerà la locuzione di "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 3

SCOPO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

La Fondazione è priva di finalità lucrative ed ha come scopo il sostenere l'attività di promozione umana nell'ambito del territorio della Regione Veneto e dovunque sia necessario.

La Fondazione prende ispirazione e si riconosce negli ideali della Fondazione "Famiglia di Nazareth" con sede in Roma.

In modo più specifico, la Fondazione si prefigge:

a) di promuovere i valori connessi ai diritti fondamentali della persona (in primo luogo, il diritto alla vita dal suo inizio alla sua fine naturale, il diritto di libertà, la dignità di ogni persona), secondo l'antropologia cristiana e il magistero espresso nei documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II°;

b) di attuare iniziative di educazione e sensibilizzazione diretta a soggetti che si trovano in condizioni di povertà

materiale, morale e psichica (con particolare riguardo al territorio della Diocesi di Padova) al fine di aiutarli a vivere in modo libero e dignitoso secondo i valori fondamentali della persona, esclusa ogni attività di culto o di evangelizzazione.

ART. 4

ATTIVITA'

Le finalità di cui al precedente comma sono perseguite attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo settore, alle lettere:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La Fondazione potrà svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

A titolo esemplificativo e non esaustivo potrà:

a. stabilire collaborazioni ed alleanze con enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni e qualsiasi altro soggetto che persegua e condivide gli stessi scopi;

b. promuovere e sensibilizzare alle tematiche istituzionali con strumenti di comunicazione audio visiva, congressi e conferenze, blog tematici e con altre modalità o materiali informativi di qualsiasi genere, nel rispetto della legge;

c. acquistare, amministrare e gestire i beni di cui sia

proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti.

La Fondazione potrà, infine, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso ed ogni altra modalità di raccolta fondi consentita dalle disposizioni di legge.

ART. 5

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) così come descritto nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

Tale fondo, conforme ai requisiti patrimoniali minimi previsti all'art. 22 co. 4 del Codice del Terzo settore, costituirà il patrimonio iniziale necessario per la fase di avviamento e start-up della Fondazione.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni, a condizione che queste siano esplicitamente così finalizzate dai donanti.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 6

ENTRATE

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone del fondo di gestione iniziale, così come descritto nell'atto costitutivo, nonché delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.5 del presente Statuto;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- da attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

ART. 7

FONDATORI

Sono soggetti fondatori:

dott. Alberto Rasi Caldogno;
dott.ssa Giovanna Treu;
dott. Gianpaolo Bertelli;
dott.ssa Luisa Testolin.

ART. 8

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato dei Garanti;
- L'Organo Di Controllo.

Tutte le cariche sono assunte e assolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico, analiticamente documentate con apposita nota a piè di lista e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione stesso.

ART. 9

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e può stare in giudizio in nome della stessa con facoltà di nominare avvocati e patrocinatori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente è nominato dal Comitato dei Garanti e dura in carica per il periodo della nomina a Consigliere.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- d) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; opera con gli Istituti di credito nei limiti degli affidamenti concessi; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- e) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento.
- f) ha l'amministrazione ordinaria della Fondazione per quanto delegato dal Consiglio di Amministrazione;
- g) nomina il Segretario e il Tesoriere della Fondazione.

ART. 10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre ad un massimo di cinque membri (compreso il Presidente), che sono nominati dal Comitato dei Garanti.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati.

Qualora venga meno un componente, si provvederà alla sua sostituzione con le modalità previste per la nomina dei Consiglieri.

Il nuovo membro permarrà in carica fino a scadenza dell'intero Consiglio.

ART. 11

DECADENZA, ESCLUSIONE E RECESSO

I membri del Consiglio di Amministrazione possono decadere dalla carica dopo tre assenze continuative ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;
- l'essere nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C..

La decadenza e l'esclusione sono deliberate dal Comitato dei Garanti.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono recedere dando congruo preavviso.

ART. 12

POTERI

Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e inoltre di:

- a) deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Presidente, ovvero congiuntamente dalla maggioranza dei componenti;
- b) deliberare eventuali modifiche dello statuto su proposta del Comitato dei Garanti;
- c) approvare il bilancio consuntivo approntato dal Presidente;
- d) redigere ed approvare entro il 30 (trenta) novembre dell'esercizio in corso il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, ove previsto dalla vigente normativa o comunque predisposto dal Consiglio ed entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo;
- e) assumere ogni decisione relativamente al personale ed al suo inquadramento;
- f) stabilire direttamente e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari, per finanziare i progetti della Fondazione e per coprire le spese operative della stessa;
- g) eseguire le direttive del Comitato dei Garanti;
- h) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione sentito il comitato dei garanti, il cui parere è vincolante;

i) approvare eventuali regolamenti interni;
l) nominare il Segretario della Fondazione;
m) conferire deleghe su materie particolari;
n) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione, procedere alla nomina dei liquidatori, previo parere favorevole del Comitato dei Garanti.
o) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

ART. 13

ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni semestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, si riunisce altresì su richiesta di almeno la metà dei consiglieri ovvero su richiesta di un componente del Comitato dei Garanti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito ai membri del Consiglio, a mezzo lettera o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o in casi di urgenza mediante telegramma o telefax da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono e sono comunque valide le riunioni alle quali risultino presenti tutti i consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per video o audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le modifiche dello statuto e la proposta di estinzione dell'ente occorre il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

ART. 14

SEGRETARIO DELLA FONDAZIONE

Il Segretario è nominato dal Presidente fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario ha il compito di realizzare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, secondo le indicazioni fornite dal Presidente, assicurando il miglior funzionamento

della struttura, gestendo l'eventuale personale dipendente ed i collaboratori, proponendo ogni iniziativa utile o necessaria alla realizzazione degli scopi sociali. Il Segretario collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli schemi di bilancio.

Cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

ART. 15

COMITATO DEI GARANTI

La Fondazione ha un Comitato dei Garanti composto di tre persone; esso ha il compito di vigilare l'esatto adempimento e perseguimento degli scopi istituzionali della stessa. Il Comitato dei Garanti nomina:

- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- il Presidente;
- L'Organo Di Controllo.

Tale Comitato ha pure il compito di dettare gli indirizzi generali delle attività che competono alla Fondazione, avendo in tal senso, un potere di veto su tutte le deliberazioni adottate, ma non attuate, che in qualche modo esso ritenga lesive degli orientamenti cui gli organi della Fondazione devono attenersi.

Delle delibere del Comitato dei Garanti deve essere tenuto verbale.

Il Comitato dei Garanti, in sede di costituzione della Fondazione, è nominato dai soci fondatori di cui all'articolo 7. Qualora in seguito si verifichi la necessità di sostituire alcuno o tutti i garanti, per volontà dei fondatori, la loro nomina sarà di competenza dell'Equipe Internazionale del Cammino Neocatecumenale (istituzione pubblica della Chiesa Cattolica, i cui statuti sono stati approvati dalla Santa Sede con decreto n. 1140/08 A.I.C. 110 dell'11.05.2008), sentita l'Equipe responsabile del Cammino Neocatecumenale per il Veneto.

I membri del Comitato dei garanti possono recedere dando congruo preavviso.

ART. 16

LIBRI VERBALI

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere redatti e trascritti su appositi registri tenuti in ordine cronologico a cura del Segretario della Fondazione di cui all'articolo 14. I verbali devono essere sempre sottoscritti per presa visione anche dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario. I componenti del Consiglio di Amministrazione, i soggetti

fondatori, i membri del Comitato dei Garanti ed i membri dell'Organo di controllo, possono prenderne visione e estrarne copia a proprie spese. Tali soggetti hanno accesso con le medesime modalità ai verbali delle delibere del Comitato dei Garanti ed i membri del Comitato dei Garanti ai verbali dell'Organo di controllo che formano i rispettivi libri delle Adunanze e delle Deliberazioni.

ART. 17

BILANCIO

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Presidente dovrà approntare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il mese di aprile di ciascun anno secondo quanto disposto dall'articolo 13 del Codice del Terzo settore.

Entro il mese di novembre di ciascun anno il Presidente dovrà approntare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre entro 30 (trenta) giorni all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di un milione di euro annui, la Fondazione deve depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale come disposto dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

ART. 19

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La fondazione deve nominare un organo di controllo monocratico nella persona indicata dall'organo avente diritto di nomina che resta in carica per 3 (tre) esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

Si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Il componente dell'organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o nel caso di costituzione di patrimoni destinati, ai sensi dell'articolo 10 del decreto medesimo, l'organo di controllo

esercita, inoltre, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ed attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui ne sia obbligatoria la redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del predetto decreto. Il bilancio sociale, se redatto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.20

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Al superamento dei limiti di cui all' art. 31, co. 1 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti viene svolta dall' Organo di controllo di cui al precedente articolo 20 del presente statuto. In tal caso l'Organo di controllo è costituito confermemente all'art. 30 co. 5 e co. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 21

AVANZI DELLA GESTIONE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti della Fondazione.

ART. 22

ESTINZIONE

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo o per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo stesso o per qualsiasi ragione credesse di dover estinguere la Fondazione, ottenuto il parere favorevole del Comitato dei Garanti, nominerà, a maggioranza dei due terzi, uno o più liquidatori previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità Governativa ai sensi di legge.

ART. 23

DEVOLUZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

ART. 24

NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore ed i decreti attuativi dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili.

F.TO ANNA MARIA DELL'AGNOLO

F.TO ANDREA BUSATO (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, e rappresentante l'allegato "C" dell'atto in data 22/02/2024, N. 9968 di mia Raccolta, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005, come certifico io dottor ANDREA BUSATO, Notaio del Collegio di Padova, con sede a Padova.
Padova, 11/03/2024